REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2316 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2015

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ([2]). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

([1]) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
([2]) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015

Per la Commissione,
a nome del presidente
Heinz ZOUREK
Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Articolo funzionante a batteria di forma cilindrica di plastica e con coperchio (cosiddetto «salvadanaio elettronico»), avente un'altezza di 17 cm e un diametro di 12 cm. Il coperchio include un piccolo display LCD e una fessura per l'inserimento delle monete (ad esempio euro). Al momento dell'inserimento manuale di una moneta nella fessura, un meccanismo integrato nel coperchio (il dispositivo di calcolo) riconosce il diametro della moneta e ne visualizza il valore. Se si inseriscono più monete una alla volta, i valori rilevati sono aggiunti all'importo esistente e il display LCD mostra la somma totale. Se si rimuovono monete dal salvadanaio, non viene effettuata alcuna sottrazione. Cfr. figura (*).	8470 90 00	La classificazione è determinata dalle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 e dal testo dei codici NC 8470, 8470 90 e 8470 90 00. Il prodotto è un articolo composito costituito da un contenitore di plastica e da un dispositivo di calcolo. Il dispositivo di calcolo conferisce all'articolo il suo carattere essenziale, distinguendolo dai comuni salvadanai. La classificazione in base al materiale costitutivo (capitolo 39) è pertanto esclusa. Dato che è sprovvisto di congegni manuali per la registrazione dei dati (le monete non sono dati), l'articolo non è considerato una calcolatrice [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) alla voce 8470 (A)(1)]. Poiché il dispositivo di calcolo consente di aggiungere almeno due numeri, ciascuno composto da più cifre (ad esempio EUR 0,02 + EUR 2,00 = EUR 2,02), sono soddisfatti i requisiti per la classificazione come dispositivo di calcolo (cfr. anche le NESA alla voce 8470, primo paragrafo). L'intero articolo deve essere pertanto classificato nel codice NC 8470 90 00 come altra macchina con dispositivo di calcolo.

(*) La figura è fornita a scopo unicamente informativo.

